

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1903/95 DELLA COMMISSIONE
del 1° agosto 1995**

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1995, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1897/95 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1897/95 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1897/95 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (?)
1001 10 00	Frismento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — — —
1001 90 99	Frismento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — — —
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	5,959 3,575 5,363 2,625 7,501 — 5,959

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1003 00 90	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	3,467 2,427 2,080 2,625 7,501 — 3,467
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	3,725 2,235 3,353 2,625 7,501 — 3,725
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - - pellets del codice 1103 - - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 12 00 - - amido conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 lettera b) del regolamento (CE) n. 222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (4) - - amido conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 722/93 - - glutine del codice NC 2303 10 11 - - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5) - - altre (3)	7,501 5,251 6,001 4,501 6,751 2,625 7,501 6,802 — 3,000 4,726 7,501
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,955 22,218 22,218
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	32,200 32,200 32,200

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,100 7,100 4,260 7,100 —
1007 00 90	Sorgo	3,467
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	8,164
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

(4) (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112) modificato.